



PROVINCIA DI COMO

Regolamento di disciplina **dei servizi relativi agli organi istituzionali**

Regolamento n. 3	
Approvazione:	Delibera Consiglio Provinciale n. 36 del 24.7.1996
Integrazione:	Informativa della Giunta Provinciale del 24.11.1998
Modifica:	Delibera Consiglio Provinciale n. 28 del 20.09.1999
Modifica:	Delibera Consiglio Provinciale n. 16 del 27.02.2006
Modifica:	Delibera Consiglio Provinciale n. 28 del 29.06.2009

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

Art. 1 – TRATTAMENTO DI MISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, della Legge 18.08.2000 n. 267 al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri che, per ragioni del loro mandato, si rechino in missione (gli Assessori previa autorizzazione del Presidente della Provincia e i Consiglieri previa autorizzazione del Presidente del Consiglio) fuori dal capoluogo ove ha sede l'Ente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le spese diverse da quelle di viaggio nella misura prevista dal decreto ministeriale 12.02.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2009.
2. Stesso trattamento è riconosciuto al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri che effettuino trasferte all'estero per attività connesse al proprio ruolo istituzionale. In quest'ultimo caso gli Assessori dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta e i Consiglieri dal Presidente del Consiglio, con successiva informazione ai Capigruppo. Il Canton Ticino, in quanto parte della Regio Insubrica, di cui fa parte la Provincia di Como, viene considerato a tutti gli effetti del presente regolamento territorio nazionale, così come, in forza del decreto ministeriale sopradetto, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano .
3. Ai sensi dell'art. 84, comma 4, della succitata Legge 18.08.2000, n. 267, agli amministratori che risiedono fuori dal Comune capoluogo ove ha sede la Provincia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 2 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

1. Il rimborso delle spese relative all'utilizzo delle auto proprie da parte del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri, nell'ambito territoriale e per le causali di cui al precedente art. 1, è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.
2. Il rimborso delle spese relative all'utilizzo di mezzi di trasporto diversi dall'auto propria avviene su presentazione dei relativi documenti probatori.

Art. 3 – RIMBORSO SPESE DIVERSE DA QUELLE DI VIAGGIO

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo ove ha sede la Provincia, sia nell'ambito del territorio nazionale che fuori dallo stesso, agli amministratori provinciali spetta il seguente rimborso forfettario:
 - a. Euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b. Euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c. Euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - d. Euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede della Provincia.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio;
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.

Art. 4 – ANTICIPAZIONE DELLE SPESE

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni l'Economo provinciale può anticipare, a richiesta dell'interessato e per le missioni di durata non inferiore alle 24 ore, un importo pari al presunto ammontare delle spese di viaggio.

Art. 5 – RENDICONTO

1. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri sono tenuti a chiedere il pagamento delle indennità di missione e delle spese di viaggio per le causali di cui agli articoli precedenti, entro i quindici giorni successivi dal termine della missione.
2. Le richieste devono essere presentate all'Amministrazione dietro compilazione di apposito modulo predisposto dagli Uffici e recante l'autocertificazione in ordine all'effettuazione della missione ed alla durata della stessa.
3. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione attestante le spese di viaggio effettivamente sostenute ai fini del rimborso analitico.

Art. 6 – USO AUTOVETTURE PROVINCIALI

1. Sono autorizzati all'uso delle autovetture di rappresentanza con autista il Presidente della Provincia, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Provinciale, il Segretario Generale e/o Direttore Generale per necessità derivanti dall'esercizio della carica, nonché i Consiglieri a ciò espressamente delegati dal Presidente del Consiglio, per le esigenze e nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale.
2. Per le autovetture di rappresentanza tutte le richieste d'uso, esclusa l'autovettura del Presidente della Provincia, debbono essere presentate dai Dirigenti dei Settori interessati all'Economato, il quale programmerà l'impiego dei mezzi disponibili secondo le esigenze e la priorità temporale delle richieste.
3. Le autovetture di rappresentanza nonché quelle di servizio non possono essere utilizzate per il trasferimento dalle rispettive abitazioni alla sede dell'Ente e viceversa, salvo nei casi in cui la missione sia effettuata con partenza direttamente dall'abitazione e nei casi di impossibilità all'uso del proprio automezzo per motivi tecnici o di salute.
4. Il Presidente della Provincia in deroga al divieto di cui al comma precedente, ove ne ravvisi l'opportunità, può utilizzare l'auto per il trasferimento dalla propria abitazione alla sede dell'Ente e viceversa.

Art. 7 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione connessi al ruolo istituzionale dell'Ente ed a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui la Provincia risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.
2. Tali doveri ed obblighi si traducono, secondo i casi, nell'alloggio in albergo, nell'offerta di colazioni, ricevimenti o rinfreschi, nella cura di allestimenti (imbandieratura, illuminazioni, addobbi floreali, etc.), nella consegna o invio di omaggi (medaglie, targhe, coppe, fiori o corone, volumi o presenti vari).

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

- 1 *Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dall'esecutività della delibera di approvazione.*
- 1 *L'entrata in vigore della stessa comporta l'abrogazione del Regolamento di disciplina dei servizi relativi agli organi istituzionali di cui alla deliberazione consiliare n.28 del 20.09.1999.*